



COMUNICATO UFFICIALE n. 112
Stagione Sportiva 2015/2016

In allegato, si trasmettono i Comunicati Ufficiali n° 142/A e 143/A della F.I.G.C., relativi a provvedimenti della Procura Federale ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1053 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giovambattista ORLANDO, Allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovambattista ORLANDO per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S. e 38 Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2013/2014 pubblicato il giorno 7/10/2013, pattuito con la società A.S.D. COTRONEI, per l'attività di responsabile della prima squadra dal 22 Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art.* 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovambattista ORLANDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Giovambattista ORLANDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1052 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio VACCARINI, Allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio VACCARINI per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S. e 38 Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la Stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1/7/2012, pattuito con la società A.P.D. COLLI DI LUNI, per l'attività di responsabile delle squadre giovanili dal 16 Agosto 2012 al 30 Giugno 2013, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio VACCARINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Fabrizio VACCARINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio